

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10199 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 7 NOV 1972 197

OGGETTO: Disegni di legge: "Determinazione delle indennità ai Secretari ed ai Dirigenti degli Organi di controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione" e "Ulteriori interventi in favore dell'Agricoltura".-

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmettono, in allegato, i disegni di legge di cui all'oggetto approvati dalla Giunta Regionale nella seduta del 7 c.m., per i quali si chiede la procedura d'urgenza prevista dall'art. 22 del regolamento interno del Consiglio.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
10 NOV. 1972		
Col.	Classe	Fasc.
Prot. N.	3359	

orig.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' AI SEGRETARI E DIRIGENTI GLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE.

Com'è noto, la legge regionale 5-9-1972, n. 12, ha determinato le indennità dovute ai Presidenti ed ai componenti gli Organi di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione.

La precedente legge regionale 21-1-1972, n. 2, sul funzionamento dei detti Organi di controllo, all'art. 4 dispone espressamente che alle sedute dei collegi assista con funzioni di segretario un funzionario della Regione, designato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

D'altra parte, con l'inizio dell'attività di tali Organi di controllo, a capo dei singoli Uffici (Comitato Regionale e Sezioni decentrate) è stato proposto un funzionario dirigente, il quale, oltre all'attività di direzione e di coordinamento, resta a disposizione dell'Organo di controllo per fornire chiarimenti di natura tecnico-giuridica durante le adunanze di quest'ultimo e al di là dell'orario di ufficio.

Orbene, viene in considerazione che nelle Amministrazioni statali e di altri enti pubblici nazionali e locali ai componenti di Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi, viene attribuito un gettone di presenza per ogni seduta del Collegio stesso (vedi D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni per le Amministrazioni statali e con ordinamento autonomo, nonché il D.M. emesso in esecuzione dell'art. 6 della legge 16-9-1960, n. 1014, che fissa i compensi per i componenti le Giunte Provinciali Amministrative, le cui attribuzioni sono state trasferite agli Organi di controllo regionale.)


REGIONE PUGLIA

Già in precedenza la Giunta Regionale, con atto amministrativo n.529 del 21-6-1972, aveva deliberato la corresponsione al dirigente e al segretario di un gettone di presenza per assistenza alle riunioni delle Commissioni di controllo sugli atti degli Enti locali; il Commissario di Governo osservava che la materia dell'attribuzione di tale compenso non rientrava nella competenza amministrativa della Giunta Regionale, rendendosi necessario il ricorso allo strumento legislativo regionale.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno riconfermare ai predetti due funzionari, con apposito provvedimento legislativo, il gettone di presenza per ogni giornata di seduta nella misura di lire 5.000.

L'ASSESSORE

(Prof. Leonardo Br. Aprile)



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

D I S E G N O D I L E G G E

PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' AI SEGRETARI DE
GLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
DELLA REGIONE

Art. 1

Al Segretario del Comitato Regionale o delle Sezioni decen-
trate di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, per ogni
giornata, spetta una indennità di lire 5.000.

Art. 2

La spesa per fronteggiare il pagamento delle sopraindicate
indennità, grava sull'apposito capitolo del bilancio appro-
vato con legge regionale per il corrente esercizio, e, ana-
logamente, per i successivi.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

DISEGNO DI LEGGE

PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' AI DIRIGENTI GLI
ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA
REGIONE

Art. 1

Al Dirigente del Comitato Regionale o delle Sezioni decentrate di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, per ogni giornata di seduta, spetta una indennità di lire 5.000.

Art. 2

La spesa per fronteggiare il pagamento delle sopraindicate indennità, grava sull'apposito capitolo del bilancio approvato con legge regionale per il corrente esercizio, e, analogamente, per i successivi.